



# Accordo quadro

adottato ai sensi del punto 6 del Protocollo  
fra Regione Lazio e Ministero del Lavoro,  
della Salute e delle Politiche sociali  
del 15 Aprile 2009,  
per l'utilizzo degli ammortizzatori in deroga

---

Roma, 8 Maggio 2009

Fra la Regione Lazio e le seguenti associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro (vedi elenco allegato sub D) rappresentate nella Commissione regionale di concertazione delle politiche del lavoro di cui all'art. 7 della Legge regionale 7 Agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro";

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" e successive modificazioni;

Vista, inoltre, la legge 9 aprile 2009, n. 33 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi";

Visto l'accordo in sede di conferenza Stato-Regioni del 12 febbraio 2009;

Visto l'accordo stipulato fra la fra Regione Lazio e Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 15 Aprile 2009, per l'utilizzo degli ammortizzatori in deroga;

Ritenuto necessario definire l'Accordo quadro previsto dal richiamato protocollo del 15 Aprile 2009, al fine di precisare i criteri di utilizzo degli strumenti previsti da normativa in deroga alla vigente normativa relativa alla cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria, alla mobilità ed alla disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, ivi inclusi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati per il ricorso;

Visti, inoltre, i documenti prodotti dalla Regione Lazio, allegati al presente Accordo, costituiti, rispettivamente da:

A - “Oltre la crisi – un piano straordinario per l’occupazione nel Lazio”, relativo al programma integrato di intervento per fronteggiare la crisi economico-occupazionale e sostenere politiche di sviluppo e di supporto alla buona occupazione,

B1 - Procedure e modalità di gestione del programma di azione in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi (CIG),

B2 - Procedure e modalità di gestione del programma di azione in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi (mobilità),

C - “Politiche attive e del lavoro contro la crisi” - linee di indirizzo per l’attuazione dell’accordo in Conferenza Stato-Regioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga;

**Si conviene:**

1. di dare atto che i richiamati documenti, allegati sub A, B1, B2 e C, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, diretta a definire il complessivo quadro degli interventi e degli strumenti di programmazione entro i quali collocare le azioni in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con forme di sostegno al reddito accompagnanti misure di politica attiva del lavoro;
2. di individuare nei lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato, apprendisti o somministrati nei soci lavoratori delle imprese cooperative compresi quelli in regime ex D.P.R. 602/72 di cui all’art. 19, comma 8 della

legge n. 2 del 2009, ammessi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni o di mobilità, in deroga a quelli previsti dalla vigente normativa nazionale, i beneficiari degli interventi previsti dal Protocollo fra Regione e Ministero del 15 Aprile 2009 e definiti dal presente Accordo;

3. che rientrano nell'ambito del presente accordo i lavoratori ammissibili ai trattamenti del paragrafo 2. a seguito delle procedure di consultazione sindacale effettuate a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo ;
4. di dare atto che per i trattamenti relativi ad Accordi derivanti da procedure di consultazione sindacale raggiunti in data antecedente a quella individuata al punto 3 si applicano le modalità gestionali ed informative previste ed ordinariamente utilizzate nel periodo precedente alla stipula del protocollo fra Regione e Ministero del Lavoro, ferma restando la possibilità di prevedere accordi integrativi per l'attivazione di politiche attive;
5. che l'ammissione ai trattamenti del paragrafo 1 può intervenire fino ad esaurimento delle risorse disponibili, come previsto dall'Accordo in sede di conferenza Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, in particolare rispetto ai punti 1, 8 e 9 di quest'ultimo;
6. che l'autorizzazione dei lavoratori del paragrafo 2 al quadro integrato di misure di politica attiva del lavoro e di sostegno al reddito previsto dal presente Accordo avviene sulla base della normativa vigente, secondo le procedure e le modalità gestionali ed informative definite nel documento allegato sub B, parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

7. che la Regione, ai fini del punto 1, metta a disposizione una pluralità di misure formative di orientamento e di accompagnamento, fruibili, anche a distanza, in forma individuale o di gruppo, ricercandone la coerenza con le modalità previste dai provvedimenti di autorizzazione ai trattamenti di CIG e di mobilità;
8. di dare atto che la Regione, previo confronto con la Commissione regionale di concertazione delle politiche del lavoro di cui alla legge regionale n. 38 del 1998, potrà, con proprio motivato provvedimento, , apportare modifiche ai documenti allegati sub B1 e B2, a fronte di specifiche esigenze amministrative direttamente connesse all'applicazione del Protocollo del 15 Aprile 2009 con il Ministero del Lavoro o derivanti da modifiche ed innovazioni normative;
9. che nell'ambito dell'attuazione degli interventi di cui all'Allegato A verranno realizzate azioni specifiche di politica attiva del lavoro a supporto dei lavoratori impegnati con contratti diversi da quelli del paragrafo 2 e risultanti privi di occupazione a seguito delle crisi aziendali per le quali vengono sottoscritti i verbali di consultazione richiamate al paragrafo 3;
10. di costituire un tavolo di approfondimento tecnico fra la Regione e le parti firmatarie dell'Accordo al fine di precisare specifici aspetti attuativi connessi alle procedure ivi previste, e di proporre eventuali integrazioni e modifiche alla Commissione regionale di concertazione delle politiche del lavoro di cui alla legge regionale n. 38 del 1998;
11. che, con cadenza almeno trimestrale, la Regione, attraverso le Direzioni "Lavoro, Pari opportunità, politiche giovanili", e "FSE, formazione ed altri

interventi cofinanziati “produce una relazione in ordine all’andamento delle misure previste dal presente Accordo, presentata alle parti firmatarie di quest’ultimo.

## **Allegati**

- A. “Oltre la crisi” – un piano straordinario per l’occupazione nel Lazio
  
- B. Procedure e modalità di gestione del programma di azione in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi (misure di sostegno al reddito accompagnanti misure di politica attiva del lavoro)
  - B.1. Procedure CIG*
  
  - B.2. Procedure mobilità*
  
- C. “Politiche attive e del lavoro contro la crisi” - linee di indirizzo per l’attuazione dell’accordo in Conferenza Stato-Regioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga
  
- D. Elenco delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentate nella Commissione regionale di concertazione delle politiche del lavoro della Legge regionale n. 38 del 2008 firmatarie del presente Accordo